

TI_GERICHTE 72.2014.133 vom 15. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2014.133_d20141215

FR: TI_GERICHTE 72.2014.133 du 15 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 72.2014.133 del 15 dicembre 2014

Regeste

Usura per mestiere e infrazione alla LF sugli stranieri per avere agito come "passatori" trasportando cittadini eritrei privi di documenti di legittimazione dall'Italia alla Svizzera attraverso i valichi doganali; contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere detenuto 2.2 g di cocaina

Erwägungen

E. 3

Per contro IM 2, assunto a verbale il medesimo giorno, nonostante le contestazioni mossegli dalla Polizia, ha inizialmente negato ogni addebito, asserendo di non avere trasportato persone prive di documenti con vetture in suo uso in territorio svizzero e contraddicendosi più volte in merito ai veicoli a lui intestati (VI PG 09.07.2014, allegato all'AI 42). Solo a contare dal verbale del 17 luglio 2014 (AI 83) l'imputato ha iniziato a riconoscere le proprie responsabilità ammettendo di aver trasportato migranti sprovvisti di documenti.

E. 4

Dando seguito alle istanze formulate dal PP (AI 61 e 62), con decisioni 12 e 13 luglio 2014, il GPC ha ordinato la carcerazione preventiva degli imputati IM 2 e IM 1 sino al 9 ottobre 2014 (AI 71 e 73). In data 1 ottobre 2014, in accoglimento delle richieste formulate dagli imputati, gli stessi sono stati posti in regime di esecuzione anticipata della pena (AI 258 e 259).

E. 5

L'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr punisce con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria chiunque, in Svizzera o all'estero, facilita o aiuta a preparare l'entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero. Tale disposto, pur con una formulazione lievemente differente, corrisponde all'art. 23 cpv. 1 quinta frase della vecchia Legge federale concernente il domicilio e la dimora degli stranieri (vLDDS), il quale puniva chiunque, in Svizzera o all'estero, facilitava od aiutava a preparare l'entrata o l'uscita illegale o un soggiorno illegale (STF del 17 luglio 2009 6B_128/2009 consid. 2.1; FF 2002, p. 3447). Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, per realizzare l'infrazione di cui all'art. 23 cpv. 1 quinta frase vLDDS - e, dunque, anche quella di cui all'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr - il comportamento dell'autore deve rendere più difficile la presa di una decisione di espulsione o l'esecuzione di una tale decisione, per esempio rendendo più difficile l'arresto dello straniero. Il comportamento dell'autore deve, dunque, contribuire a sottrarre lo straniero in situazione irregolare dal potere d'intervento delle autorità (DTF 130 IV 77 consid. 2.3.3). L'infrazione è realizzata, ad esempio, quando l'autore alloggia uno straniero in situazione irregolare all'insaputa delle autorità (STF del 16 novembre 2007 6B.176/2007, consid. 4.2; STF del 30 settembre 2005 6S.281/2005,

consid. 1; DTF 130 IV 77 consid. 2.3.2 e sentenze citate; Nguyen, *Droit public des étrangers*, Berne 2003, p. 679; Roschacher, *Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer*, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 87-89). Dal profilo soggettivo, l'infrazione di cui all'art. 116 cpv. 1 lett. a LStr presuppone l'intenzione, ossia la consapevolezza e la volontà di commettere il reato, ritenuto che il reato può essere commesso per dolo eventuale (Roschacher, *Die Strafbestimmungen des Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung der Ausländer*, ANAG, tesi, Zurigo/Coira 1991, p. 91 ss.; Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser, *Ausländerrecht*, 2a edizione, Basilea 2009, n. 22.45). Giusta l'art. 116 cpv. 3 lett. a) e b) LStr, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l'autore ha agito nell'intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento o ha agito per un'associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti. Si dirà sin da subito che la Corte ha ritenuto di non poter seguire la tesi della difesa di IM 2, secondo cui, in virtù del principio in dubio pro reo, si deve ritenere che i cittadini _____ entrati in Svizzera fossero precedentemente stati registrati in Italia e, anche qualora ciò non fosse avvenuto, essi non sarebbero comunque da considerare illegali, siccome teoricamente suscettibili di ottenere asilo nel nostro paese. In primo luogo giova infatti rilevare che, se pure essi fossero stati registrati in Italia, ciò non avrebbe dato loro il diritto di muoversi liberamente in altri Paesi. Sui documenti italiani rilasciati ai richiedenti l'asilo figura infatti l'indicazione "non valido per espatrio", ciò che avrebbe comunque impedito loro di giungere legalmente in Svizzera. In tutti i casi, l'art. 5 cpv. 1 lett. a LStr prevede che lo straniero che intende entrare in Svizzera deve essere in possesso di un documento riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto. In caso contrario, la sua entrata è da considerarsi illegale. Orbene, per i cittadini _____ è necessario il visto d'entrata (cfr. <https://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/bfm/rechtsgrundlagen/weisungen/visa/bfm/bfm-anh01-liste1-i.pdf>) documento di cui i migranti trasportati dagli imputati non erano a rigor di logica in possesso. In secondo luogo, come correttamente rilevato dal PP nel corso del suo intervento, il fatto di avere la possibilità di chiedere asilo – garanzia peraltro data a prescindere dalla nazione di provenienza – non rende l'entrata legale. Al contrario, questa rimane illegale, salvo tuttavia rinuncia al perseguimento, come previsto all'art. 31 cifra 1 della Convenzione di Ginevra sui Rifugiati. Ma soprattutto, a testimoniare dello stato di illegalità, vi sono le modalità di tutti i passaggi di frontiera, le quali dimostrano al di là di ogni possibile dubbio che queste persone non avrebbero avuto la possibilità di semplicemente varcare il valico doganale tramite un mezzo di trasporto pubblico e ciò proprio alla luce del fatto che non erano in possesso di alcun documento, né italiano né estero, che avrebbe permesso loro di entrare legalmente in Svizzera. Se ne avessero avuto la possibilità, i migranti trasportati dagli imputati avrebbero certamente intrapreso il viaggio in treno o con altri mezzi pubblici e non sarebbero certamente stati disposti a versare somme tanto elevate, in particolare per rapporto alle loro condizioni economiche, per poter passare la frontiera. Neppure può essere seguita la difesa di IM 1, quando sostiene che i migranti non sarebbero entrati illegalmente in Svizzera in quanto avevano la possibilità di formulare domanda d'asilo. Di fatto, i cittadini stranieri in questione, malgrado potessero semplicemente recarsi presso il valico doganale chiedendo di essere portati presso il centro di registrazione, non lo hanno fatto. Ciò è quanto mai sintomatico del fatto che la loro reale intenzione non era certo quella di formulare domanda d'asilo, bensì di proseguire il loro viaggio verso altre destinazioni, svizzere o europee. Pacifico è quindi che gli imputati, tramite il loro agire, hanno facilitato ed aiutato persone

straniere ad entrare illegalmente in Svizzera ed in alcuni casi, altrettanto illegalmente, a lasciare il nostro paese alla volta della _____. Si dirà in fine che il fatto che IM 1 ha messo a disposizione di IM 2 il suo veicolo di marca Volvo per effettuare trasporti di cittadini stranieri mentre egli non era presente, cosa che a suo dire sarebbe avvenuta “più volte” (VI DIB 15.12.2014, p. 7, allegato 1 al verbale dibattimentale), configurerebbe l’ipotesi di complicità al reato di cui all’art. 116 LStr. Tale circostanza, in virtù dell’immutabilità dell’atto d’accusa non è stata ritenuta a carico dell’imputato. Il reato di cui all’art. 116 LStr è quindi adempiuto e ciò nella sua forma aggravata. Nonostante la censura sollevata dalla difesa di IM 1 secondo cui lo stesso avrebbe agito in buona fede pensando di aiutare i migranti a ricongiungersi con i loro famigliari, è infatti fuor di dubbio, poiché derivante dalle loro stesse dichiarazioni, che gli imputati, trovandosi in una difficile situazione economica, hanno compiuto i trasporti in oggetto per trarne un indebito arricchimento. A questo proposito IM 1 in aula ha dichiarato: " R : inizialmente non mi ero reso conto della gravità del reato e ho iniziato perché ne avevo un bisogno economico." (VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale). IM 2 dal canto suo, interrogato sul motivo per cui avrebbe iniziato a trasportare migranti dall’Italia alla Svizzera, ha affermato: " R: mi sono trovato in una situazione molto difficile, non avevo una casa, dormivo in stazione, non avevo da mangiare." (VI DIB 15.12.2014, p. 3, allegato 1 al Verbale dibattimentale). Gli importi da che gli imputati hanno ammesso di aver percepito sull’arco di circa 6 mesi (ovvero circa EUR 8’730.00 IM 1 e circa EUR 9’285.00 IM 2) sono somme importanti, soprattutto se confrontate ai redditi che questi traevano dalle loro attività lecite. La Corte non ha peraltro neppure avuto dubbio in merito al fatto che gli imputati fossero parte di un’organizzazione dedita al trasporto illegale di migranti. Ne è testimonianza il fatto che vi era una persona di contatto a _____, così come vi erano delle persone che accoglievano i cittadini stranieri una volta giunti a _____. Emerge peraltro dagli atti l’esistenza di una certa struttura organizzativa, con tale _____ che provvedeva a raccogliere il denaro e ridistribuirlo agli imputati. Infine, vi erano diverse vetture a disposizione, ed è stato possibile stabilire l’intervento di almeno un’ulteriore persona. Si dirà comunque che già unicamente per la realizzazione dell’indebito arricchimento le condizioni dell’infrazione aggravata all’art. 116 LStr sono adempiute. Imputazione di contravvenzione alla LStup

E. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72). 3. Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., p. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., p. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, p. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, p. 506). 4. Nell’evenienza concreta i fatti sui quali questa Corte è chiamata a pronunciarsi sono estremamente gravi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo. Dal profilo oggettivo, gli imputati hanno delinquito reiteratamente in un numero assai elevato di occasioni, soprattutto se si considera il lasso di tempo relativamente breve in cui hanno operato. Tale loro agire ha condotto illegalmente in

Svizzera un importante numero di cittadini stranieri sprovvisti di validi documenti di legittimazione. Per quanto attiene al profilo soggettivo, si impone di sottolineare che gli imputati, pur di conseguire un reddito, non hanno esitato a sfruttare i più deboli e poveri. Invece di mostrare comprensione per chi si trovava in una situazione più difficile della loro, non hanno esitato a farsi versare cifre importanti, pur essendo consapevoli del significato che somme quali EUR 100.00 o 300.00 hanno per persone in fuga dall'_____. Gli imputati hanno palesato una preoccupante assenza di scrupoli ed un'allarmante propensione a delinquere. Neppure, malgrado le loro dichiarazioni, gli imputati sembrano avere compreso appieno la gravità del loro agire e l'importanza del loro ruolo. Di fatto, erano gli imputati a far compiere ai migranti il tratto più rischioso del loro viaggio, ovvero il passaggio della frontiera. Infine, considerato che il reato di usura e l'art. 116 LStr tutelano beni giuridici differenti, è pure dato il concorso tra i reati. A favore degli imputati, la Corte ha ritenuto una certa collaborazione. Questa deve essere riconosciuta principalmente a favore di IM 1, il quale, malgrado le reticenze in sede dibattimentale, sin dal suo primo verbale ha ammesso di essere attivo nel trasporto di cittadini _____, mentre per quanto riguarda IM 2, egli ha inizialmente negato ogni addebito, ammettendo i fatti unicamente in un secondo momento, quando era ormai chiamato in causa pesantemente dai riscontri oggettivi e dalle dichiarazioni di IM 1. La Corte non può peraltro esimersi dall'osservare che gli imputati sono comunque sempre parsi andare a rimorchio dell'inchiesta, ammettendo i fatti solo dove non avevano la possibilità di contestarli; non vi è infatti un singolo passaggio di dogana ammesso che non derivi da dati oggettivi riscontrabili agli atti. A favore degli imputati, sono state peraltro considerate la giovane età degli stessi, la loro incensuratezza, così come il loro difficile vissuto e la situazione economica in cui si trovavano. A questo proposito si dirà che, comunque, gli imputati avevano vicine persone disposte ad aiutarli ed avrebbero sicuramente potuto fare fronte ai loro fabbisogni economici chiedendo aiuto, aumentando la loro attività lavorativa lecita, oppure ancora evitando di spendere quanto in loro possesso per vizi quali l'alcol e gli stupefacenti per IM 1, ed il gioco d'azzardo per IM 2. Per quanto riguarda IM 1, la Corte ha poi valutato positivamente il percorso che egli sembra avere intrapreso in carcere. Per contro, la Corte non ha ritenuto essere date le attenuanti specifiche del sincero pentimento e dello stato di grave angustia invocate dalla difesa di IM 2. 5. Occorre in fine tenere conto, per quanto concerne il rapporto tra i due correi, la presenza di un maggior numero di trasporti posti in essere da IM 2 rispetto a quelli eseguiti da IM 1, così come pure il fatto che il primo è apparso ben più addentro all'organizzazione, tanto da essere stato lui ad aver coinvolto il coimputato. Tutto ciò premesso e tenuto conto di quanto precede e della loro colpa, la Corte ha ritenuto adeguata, per IM 1, la pena di due anni e sei mesi di detenzione e, per IM 2, una pena detentiva di tre anni.

E. 6

Quo alla sospensione condizionale ritorna applicabile l'art. 43 CP. La Corte ha ritenuto di sospendere parzialmente l'esecuzione della pena detentiva, ravvisando come la prognosi per IM 1 e IM 2 non possa essere considerata negativa. Gli stessi sono infatti incensurati, ad eccezione di un precedente di diritto penale minore per IM 1, entrambi si trovano ora in una relazione sentimentale stabile, e si sono adoperati per riorganizzare la propria vita professionale. Per quanto riguarda in particolare IM 1, va poi ribadito che egli ha intrapreso in carcere un percorso terapeutico. Chiamata a determinare quale parte della pena dovesse essere messa a beneficio della sospensione condizionale, la Corte, ricordando come la colpa degli imputati sia estremamente grave, ha fissato in 12 mesi la parte da espiare per IM 1 ed

in 15 mesi per IM 2.

E. 7

Per quanto attiene alla contravvenzione alla LStup, a IM 1 viene comminata una multa di CHF 200.00. VII) Sequestri e note professionali dei difensori 1. La Corte, in accoglimento della richiesta dell'accusa, ha disposto la confisca e la distruzione dello stupefacente, così come la confisca a copertura delle spese del denaro in sequestro, mentre che per il resto, gli oggetti menzionati nell'atto d'accusa sono dissequestrati in favore degli aventi diritto, previa cancellazione delle schede SIM e della memoria dei telefoni. 2. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di onorario e spese. 3. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per fr. 16'159.50 comprensiva di onorario e spese. Visti gli art. 12, 40, 43, 44, 47, 49, 51, 69, 70, 157 cpv. 2 CP; 116 LStr 19a LStup; 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: 1. IM 1 è autore colpevole di: 1.1. usura aggravata e ripetuta siccome commessa per mestiere, per avere, tra _____, _____, _____ e _____ (_____), nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in correatà con IM 2 e terze persone, sfruttando lo stato di bisogno di 170 cittadini _____, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione; 1.2. infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale per avere, presso i valichi di _____, _____, _____, nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in correatà con IM 2 e terze persone, facilitato l'entrata illegale in Svizzera di 170 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione; 1.3. contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzato, a _____, il 6 giugno 2014, detenuto 2.2 grammi di cocaina, stupefacente destinato al proprio consumo personale; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. IM 2 è autore colpevole di: 2.1. usura aggravata e ripetuta siccome commessa per mestiere, per avere, tra _____, _____, _____ e _____ (_____), nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in parziale correatà con IM 1 e terze persone, sfruttando lo stato di bisogno di 202 cittadini _____, ottenuto come corrispettivo di una prestazione vantaggi pecuniari che sono in manifesta sproporzione economica con la propria prestazione; 2.2. infrazione alla LF sugli stranieri ripetuta incitazione all'entrata, alla partenza o al soggiorno illegale per avere, presso i valichi di _____, _____, _____, nel periodo compreso tra gennaio 2014 e il 9 luglio 2014, in parziale correatà con IM 1 e terze persone, facilitato l'entrata illegale in Svizzera di 202 cittadini stranieri privi dei necessari documenti di legittimazione; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 3. Di conseguenza, 3.1. IM 1 è condannato 3.1.1. alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3.1.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 18 (diciotto) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 12 (dodici) mesi, essa è da spiare. 3.1.3. A pagare fr. 200.00 (duecento) di multa. 3.2. IM 2 è condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 3.2.1. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa in ragione di 21 (ventuno) mesi, con un periodo di prova di anni 2 (due). Per il resto, ovvero per 15 (quindici) mesi, essa è da spiare. 4. È ordinata la confisca e la distruzione dello stupefacente e la confisca del denaro in sequestro. Per il resto, gli oggetti sequestrati vengono dissequestrati in favore dell'avente diritto previa cancellazione delle schede SIM e della memoria dei telefoni e anticipo dei costi per eseguire tali operazioni. 5. La tassa di giustizia di fr. 1'000.00 (mille) e le spese procedurali sono a carico dei condannati, in solido, con ripartizione interna in

misura di ½ ciascuno. 6. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 1 sono sostenute dallo Stato. 6.1. La nota professionale dell'avv. DUF 1 è approvata per fr. 16'777.00 comprensiva di onorario e spese. 6.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 16'777.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 7. Le spese per la difesa d'ufficio di IM 2 sono sostenute dallo Stato. 7.1. La nota professionale dell'avv. DUF 2 è approvata per 16'159.50 comprensiva di onorario e spese. 7.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 16'159.50 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). Distinta spese:

giustizia	fr.	1'000.--	Inchiesta preliminare	fr.	
31'320.10	Multa			fr.	200.--
blocco	fr.	243.40	fr.	32'763.50	===== Distinta spese a carico di IM
1 (1/2)	Tassa di giustizia		fr.	500.--	Inchiesta
preliminare	fr.	15'660.05	Multa		
fr.	200.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	121.70	fr.
=====	Distinta spese a carico di IM 2 (1/2)	Tassa di giustizia			16'481.75
fr.	500.--	Inchiesta preliminare	fr.	15'660.05	Spese postali,tel.,affr.
in blocco	fr.	121.70	fr.	16'281.75	===== Per la Corte delle assise
criminali	Il Presidente				La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.